



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 155 del 06/11/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 15 ottobre 2014, n. 309

Valutazione di incidenza - fase screening del "Piano di lottizzazione-stralcio del comparto D1-B1 del PRG alla località Jesce" - Autorità procedente: Comune di Altamura (BA).

L'anno 2014 addì 15 del mese di Ottobre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria effettuata dall'ing. Rossana Racioppi, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

con nota prot. n. 25061 dello 08.05.2013 acquisita al prot. n. 5086 del 27.05.2013 del Servizio Ecologia regionale, il Comune di Altamura, trasmetteva in copia cartacea e digitale il "Piano di lottizzazione-stralcio del comparto D1-B1 del PRG alla località Jesce" costituito dai seguenti elaborati:

- Tavola 01 "Inquadramento territoriale";
- Tavola 02 "Inquadramento vincoli ambientali e paesaggistici";
- Tavola 03 "Stralcio urbanistico di PRG";
- Tavola 04 "Ortofoto";
- Tavola 05 "Stralcio catastale";
- Tavola 06 "Aerofotogrammetrico e rilievo topografico";
- Tavola 07 "Planimetria generale Piano di lottizzazione Comparto B così come approvato con Delibera di C.C. n. 76 del 16.05.1996";
- Tavola 08 "Quadro sinottico delle proprietà e ripartizione di utili ed oneri derivanti dal precedente Piano di Lottizzazione - Comparto B";
- Tavola 09 "Planimetria generale sub-comparto B1 di attuazione";
- Tavola 10 "Planimetria di dettaglio sub-comparto B1 di attuazione";
- Tavola 11 "Planovolumetrico lotti interessati sky-line tipologie opifici industriali previsti";
- Tavola 12 "Sezioni stradali";
- Tavola 13 "Pianta - schema di flusso - specifica tecnica depuratore";
- Tavola 14 "Rilievo topografico dell'intervento";
- "Relazione tecnica opere di urbanizzazioni";
- "Rapporto preliminare ambientale - verifica VAS";
- "Computo metrico estimativo";
- "Relazione geotecnica e geologica";

con nota prot. n. 5398 del 7.06.2013, l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, avendo rilevato dalla lettura della documentazione allegata all'istanza che il subcomparto D1-B1 risultava parte del più vasto comparto B, chiedeva chiarimenti circa le modalità di attuazione dell'intero

comparto B indicato come “decaduto” dall’Autorità procedente. Contestualmente invitava quest’ultima a trasmettere l’atto amministrativo di formalizzazione della proposta di Piano, previsto dall’art. 8 della l.r. 44/2012 e ss.mm.ii., e, considerata la prossimità dell’intervento con il SIC-ZPS “Murgia Alta” IT9120007, ad integrare il Rapporto preliminare con i contenuti di cui alla DGR 304/2006;

l’Autorità procedente, con nota prot. n. 44694 dell’11.09.2013 acquisita al prot. n. 9132 del 30.09.2013 del Servizio Ecologia, trasmetteva copia della determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica n. 891 del 4.09.2013 quale atto di formalizzazione dell’istanza ai sensi dell’art. 8 della l.r. 44/2012;

l’Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 11018 del 22.11.2013, ribadiva al Comune di Altamura la necessità di ricevere chiarimenti circa le modalità con cui lo stesso intendeva dare attuazione all’intero comparto e di integrare il Rapporto preliminare con i contenuti della DGR 304/2006;

il Comune di Altamura, con nota del 24.01.2014 acquisita al prot. n. 906 del 27.01.2014 del Servizio Ecologia, riscontrava alle richieste di cui sopra, inviando altresì in formato cartaceo e digitale l’elaborato “Integrazione-Rapporto ambientale - verifica VAS - screening - valutazione di incidenza ambientale” unitamente alla proposta di elenco dei soggetti competenti in materia ambientale;

atteso che:

- ai sensi dell’art. 4 della l.r. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014, n. 4, “Ai comuni è delegato l’esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l’espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra”. Tali procedimenti, secondo quanto disposto dal successivo comma 7bis, “[...] avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rinvenienti da provvedimento di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale”;

- la Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6 comma 1bis l.r. 11/2001 e ss.mm.ii., è competente ad esprimere parere di valutazione di incidenza per i “piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti”;

- con Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

- con Determinazione n. 99 del 21.05.2012, il Dirigente del Servizio Ecologia, ha delegato le competenze relative alla Valutazione di Incidenza così come definite nella DD n. 22 dello 01.08.2011 alla Dirigente dell’Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;

considerato che:

- in forza della delega, prevista dai commi 3 e 7bis del citato art. 4 della l.r. 44/2012, nel caso di istanze di verifica di assoggettabilità a VAS, anche semplificata, inerenti ai piani e programmi approvati in via definitiva dalle amministrazioni comunali, che, alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale di semplificazione 4/2014, risultano avviate o presentate in Regione, l’esercizio della competenza relativamente all’espletamento dei procedimenti è attribuito alla medesima amministrazione comunale;

- l’Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 2162 del 28.02.2014, ha rappresentato la circostanza di cui sopra ai Comuni delegati;

- ai sensi dell’art. 17 comma 1 della l.r. 44/2012 e ss.mm.ii. “la valutazione di incidenza è effettuata nell’ambito del procedimento di VAS del piano o programma” e comma 3 “il provvedimento di verifica e/o

il parere motivato sono espressi dall'autorità competente anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza oppure, nei casi in cui operano le deleghe previste dall'articolo 4, danno atto degli esiti della valutazione di incidenza”;

si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria di competenza regionale relativa al livello 1 della “fase di screening” del procedimento in epigrafe di cui l'Autorità competente dovrà tener conto nel proprio provvedimento.

L'istanza in oggetto si riferisce al Piano di Lottizzazione del sub-comparto B1 riportato in catasto al foglio 277 p.lle 76-77-78 del Comune di Altamura. Esso è sito nell'area industriale di Altamura denominata “Jesce”, parte dell'agglomerato industriale interregionale Puglia-Basilicata (esteso circa 800 Ha) che interessa i comuni di Altamura, Santeramo in Colle e Matera (pagg. 15-16 “Rapporto preliminare ambientale”). Le sole aree ricadenti in Altamura hanno una superficie di circa 250 Ha e risultano tipizzate come zona industriale D1 dal vigente Piano Regolatore Generale. Con Delibera di Consiglio n. 76 del 16.05.1996 il Comune di Altamura ha approvato il Piano di Lottizzazione del Comparto B, parte della predetta zona industriale D1, successivamente convenzionato in data 9.05.2000 e riapprovato con Delibera di Giunta comunale n. 78 del 30.10.2009, che il Comune di Altamura ritiene decaduto e privo di efficacia per il decorso temporale del termine decennale di convenzionamento (pagg. 21-22 “Rapporto preliminare ambientale”). La riattivazione del procedimento urbanistico consiste nella realizzazione del sub-comparto B1 inteso come stralcio del piano di lottizzazione originario relativo al comparto B (pag. 23 “Rapporto preliminare ambientale”) che manterrà la medesima struttura di Piano e gli stessi standard urbanistici, in analogia ad altri opifici industriali già realizzati nell'area, prevedendo quindi il riordino e la funzionalità delle opere di urbanizzazione (pag. 27 “Rapporto preliminare ambientale”).

Il piano in oggetto, esteso su di una superficie di 10.675 m², prevede un volume massimo realizzabile pari a 34.779,15 m³ articolato in due lotti fondiari (uno sulle p.lle 76-77 e l'altro sulla p.lla 78), destinati alla realizzazione di altrettanti opifici industriali. Si prevede inoltre di completare la viabilità di progetto della larghezza di 13,50 m, di rendere attive tutte le infrastrutture previste (impianto di illuminazione pubblica e accessori di arredo urbano) e di realizzare le aree a verde su un'area di proprietà comunale (p.lla 26 foglio 277) (pagg. 23-25 “Rapporto preliminare ambientale”).

Le acque meteoriche, saranno opportunamente convogliate, trattate e riutilizzate, prevedendo per la parte eccedente lo scarico superficiale per sub-irrigazione all'interno delle aree a verde privato appositamente predisposte e già autorizzate dall'ente Provincia di Bari. Per quel che riguarda le acque reflue civili ed industriali, in attesa del completamento del comparto B, con conseguente realizzazione del previsto impianto di depurazione a servizio dell'intero comparto B, si ricorrerà a vasche Imhoff a tenuta stagna con smaltimento dei reflui secondo il D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (pagg. 30-31 “Rapporto preliminare ambientale”).

L'intervento è prossimo al SIC-ZPS “Murgia alta”, cod. IT9120007, ed all'IBA 135 “Murge”, da cui risulta separato dal transito della Strada provinciale SP 41.

Considerato che:

- dalla disamina della documentazione allegata all'istanza e delle ortofoto disponibili risulta che il Piano di lottizzazione in oggetto è collocato all'interno di una più vasta area antropizzata, in parte urbanizzata. Più nel dettaglio le ortofoto AIMA 1997 e CGR 2000 segnalano un territorio agricolo, con colture riconducibili alla classe “seminativo”, mentre le successive ortofoto CGR 2005, Sit Regione Puglia 2006 e 2010 ne mostrano l'avvenuta parziale urbanizzazione da cui, tuttavia, l'area in esame risulta sostanzialmente esente;
- la tipologia di interventi proposti è tale da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario;
- la Provincia di Bari ed il Comune di Altamura, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento.

Esaminati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC-ZPS "Murgia alta", si ritiene che non sussistano incidenze significative sui siti Natura 2000 interessati e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni:

- si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi. Si richiama la necessità di rispettare quanto previsto dalla normativa regionale in materia (vd r.r. n. 26 del 9.12.2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia");
- tutte le aree a verde siano realizzate utilizzando specie vegetali autoctone ai sensi del D.lgs. 386/2003, introducendo altresì idonea vegetazione arborea e arbustiva lungo il perimetro dei lotti;
- la recinzione dei lotti sia realizzata impiegando murature a secco;
- per la sistemazione esterna delle aree si preveda la piantumazione di masse boschive lineari (barriere) lungo le sorgenti inquinanti lineari (specie strade), per assorbire le emissioni inquinanti in atmosfera ed il rumore;
- si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", in particolare privilegiando l'adozione:
 - di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;
 - di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);
 - di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);
 - di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.);
- sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005;
- per le fasi di cantiere, da gestire in accordo con quanto previsto dalla l.r. 3/2002, si persegua il contenimento di emissioni pulverulente, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione. Si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo.

Per quel che riguarda la legittimità delle procedure urbanistiche poste in essere dal Comune Altamura, anche alla luce dei contenuti della nota del 24.02.2014 dell'Autorità procedente assunta in atti da questo Servizio al prot. n. 906 27.01.2014, si rimanda agli Organi competenti in merito cui la presente determinazione viene notificata.

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTO il R.R. 15/2008 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. 2250/2010 con la quale sono state emanate indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree protette e nei siti Natura 2000;

VISTA la D.G.R. 2464/2010 con la quale sono state emanate indicazioni tecniche per gli interventi previsti dall'Azione 3, Misura 227, PSR Puglia 2007- 2013 nelle aree "a bosco e a macchia";

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso

il Dirigente del Servizio Ecologia

DETERMINA

- di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata per la "Piano di lottizzazione-stralcio del comparto D1-B1 del PRG alla località Jesce" ricadente nel territorio di Altamura (BA) avente come Autorità procedente il Comune di Altamura per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa, intendendo le motivazioni e le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di precisare che, con riferimento alle procedure di valutazione ambientale strategica, il Comune di Altamura deve garantire la corretta applicazione delle disposizioni della Legge 44/2012 e ss.mm.ii. e delle norme in materia urbanistica;
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della DGR 304/2006;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti, ivi compresi quelli inerenti la valutazione di impatto ambientale o verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ove prevista per l'intervento;
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, all'Autorità procedente: Comune di Altamura;
- di trasmettere il presente provvedimento ai Servizi regionali Urbanistica ed Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), alla Provincia di Bari, al Corpo Forestale dello Stato (Coordinamento provinciale di Bari);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della l. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli
